

Comunicato al personale

In data 24 novembre 2010 è entrata in vigore la Legge 183/2010, nota come Collegato Lavoro, che ha apportato modifiche alla disciplina dei 3 giorni di permesso mensili per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità. In particolare:

1. La fruizione dei permessi è riconosciuta in via generale per l'assistenza di parenti o affini **entro il secondo grado** portatori di handicap grave. **L'assistenza di parenti o affini di terzo grado viene subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:** che i genitori o il coniuge del disabile da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
2. **Viene eliminata l'assistenza congiunta:** non è più possibile **che due o più lavoratori assistano il medesimo familiare** portatore di handicap grave, alternandosi nella fruizione dei 3 giorni di permesso mensili. Tale facoltà permane esclusivamente con riferimento ai **genitori che assistono un figlio portatore di handicap grave.**
3. **I tre giorni di permesso mensili vengono riconosciuti anche ai genitori di figli portatori di handicap grave minori di tre anni.** Tale permessi possono essere richiesti dai genitori **in alternativa** ai permessi giornalieri e al prolungamento del congedo parentale già previsti in loro favore.

Con riferimento a quanto sopra, si comunica che nei confronti dei lavoratori interessati dalle modifiche di cui ai punti 1 e 2, è in corso di formalizzazione da parte dell'INPS una comunicazione nella quale i dipendenti verranno invitati a produrre al predetto Istituto, **entro e non oltre il 31 marzo** prossimo, la documentazione necessaria a consentire la verifica della sussistenza del diritto ai permessi alla luce delle nuove previsioni normative. Analoga comunicazione è in corso di invio da parte dell'INPS anche a tutti coloro che nella richiesta di permessi 104 non abbiano a suo tempo indicato il grado di parentela/affinità con il disabile da assistere.

Nei casi in cui dalla documentazione prodotta dal lavoratore non emerga la sussistenza dei requisiti di legge, o nei casi di mancata o tardiva presentazione della documentazione, l'INPS provvederà a comunicare all'interessato e al datore di lavoro **la cessazione dei benefici con decorrenza retroattiva al 24/11/2010**, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro.

In detti casi, **i permessi fruiti dal 24.11.2010 alla data del presente comunicato saranno in via eccezionale indennizzati dall'azienda, mentre quelli eventualmente fruiti successivamente alla data del presente comunicato non saranno indennizzati e dovranno pertanto essere giustificati dal dipendente ad altro titolo.**

Per evitare eventuali incongruenze rispetto alla fruizione dei permessi, si invitano pertanto i lavoratori interessati a verificare quanto prima la sussistenza dei nuovi requisiti di legge.

A tal fine, le funzioni RU Competenti sono a disposizione per fornire il supporto necessario.

Roma, 7 marzo 2011

Risorse Umane e Organizzazione

